



**Anigas
Assogas
Federestrattiva**



DCO 17/11

Valutazione di possibili modifiche della regolazione tariffaria del servizio di misura sulle reti di Distribuzione del gas naturale, in relazione agli obblighi previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08

**Osservazioni e proposte ANIGAS, ASSOGAS,
FEDERESTRATTIVA e FEDERUTILITY**

Milano, 4 luglio 2011

Rev.1



**Anigas
Assogas
Federestrattiva**



PREMESSA

Le Associazioni ANIGAS, ASSOGAS, FEDERESTRATTIVA E FEDERUTILITY (di seguito Associazioni) presentano le osservazioni al DCO 17/11 (di seguito DCO) con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) ha posto in consultazione le proposte di modifica alla RTDG limitatamente alle tariffe di riferimento a copertura dei costi relativi al servizio di misura in funzione del grado di assolvimento degli obblighi di installazione previsti dalla delibera ARG/gas 155/08 (di seguito 155/08).

OSSERVAZIONI GENERALI

Con la delibera dell'Autorità 155/08 è stato avviato un processo di innovazione tecnologica nel comparto della misura del settore gas.

Il provvedimento introduce, infatti, direttive per l'installazione dei gruppi di misura del gas (di seguito GdM), caratterizzati da requisiti minimi, che includono la tele lettura e la tele gestione, per i punti di riconsegna delle reti di Distribuzione.

Le scriventi Associazioni hanno in più sedi ribadito che le Imprese di Distribuzione associate sono fermamente intenzionate a contribuire e a generare il miglioramento del servizio nel rispetto dei principi enunciati nella 155/08 e hanno anche più volte evidenziato vincoli da esse indipendenti, e non ancora risolti, che creano rilevanti perplessità circa le cadenze di avanzamento del programma di investimenti.

Il confronto tecnico delle Associazioni con l'Autorità è stato avviato nel dicembre 2009 ed è proseguito costante, anche attraverso incontri specifici.

Il lavoro dei Distributori è proseguito anche in questi ultimi mesi, avvalendosi di noti esperti del settore, e le Associazioni sono tuttora impegnate in studi, analisi e sperimentazioni per portare alla evidenza dell'Autorità il quadro tecnologico di riferimento e l'impatto economico (*Cost Benefit Analysis - CBA*) a fronte dei diversi scenari tecnici nonché le opportunità di intervento nei termini previsti dalla delibera.

A tale proposito le Associazioni hanno recentemente presentato all'Autorità una "*Relazione Tecnica sulle problematiche di misura connesse alla delibera ARG/gas 155/08*" e relativa sintesi riportante anche l'impatto dei costi di implementazione sulle tariffe di distribuzione, frutto dei risultati dello studio recentemente concluso sugli aspetti metrologici, normativi e di mercato che coinvolgono a vario titolo i sistemi di misura e comunicazione, redatto con il coordinamento scientifico e la supervisione del Prof. Ing. Furio Cascetta (Ordinario della facoltà di ingegneria della Seconda Università degli Studi di Napoli, esperto dei sistemi di misura dei servizi a rete di pubblica utilità).



**Anigas
Assogas
Federestrattiva**



Le risultanze emerse hanno rafforzato l'esigenza, più volte rappresentata dalle Associazioni all'Autorità, di procedere ad una ridefinizione del piano temporale di installazione dei contatori elettronici.

Benché esclusa dalle finalità del presente DCO, dato che un congruo differimento temporale degli obblighi previsti dalla 155/08 potrebbe rappresentare anche una soluzione a talune delle problematiche oggetto della presente consultazione, a beneficio delle argomentazioni aventi natura tariffaria di seguito esposte, si ritiene corretto riportare di seguito la tempistica di quello che i Distributori ritengono essere un possibile piano di intervento compatibile agli sviluppi del mercato degli approvvigionamenti nonché ad un efficientamento dei costi di investimento e operativi sottesi:

- | | |
|------------------------------|--|
| <i>over</i> G40 | proroga di messa in esercizio al 31 dicembre 2011; |
| da G25 a G40 | differimento di 1 - 2 anni per intercettare il risparmio in termini di investimento che le nuove soluzioni pronte entro tale periodo garantiranno; |
| da G10 a G16 e da G4 a G6 | crono programma in conseguenza dei precedenti (vedi anche le motivazioni di carattere tariffario di cui la risposta al quesito Q3). |

Il miglioramento dell'offerta (qualitativa e quantitativa) di nuovi prodotti è un aspetto basilare per consentirne il corretto utilizzo tecnico ai fini degli obiettivi previsti dalla 155/08.

Dalle analisi condotte risulta infatti che non è ancora industrialmente disponibile per tutte le classi di GdM un prodotto commerciale che utilizzi tecnologie "innovative" per le quantità previste dal programma della 155/08.



Anigas
Assogas
Federestrattiva



Dal punto di vista tecnico questo si traduce in una situazione differenziata con riferimento al piano operativo per i gruppi di misura delle diverse classi, secondo quanto di seguito sintetizzato:

- over G40* la tendenza prevalente dei Costruttori è quella di continuare a produrre contatori tradizionali (meccanici) e munirli della necessaria elettronica (PTZ + comunicatore) per adeguarli alle funzionalità richieste dalla 155/08
- da G10 a G40 si stima che nel medio periodo (1–2 anni) i Costruttori renderanno disponibili, in quantità industriali, misuratori “compatti smart” che integrano le 3 funzioni (misura con tecnologia tradizionale, conversione/registrazione dati, comunicazione) in un unico involucro marchiato MID e, in parallelo, sviluppino tecnologie di misura “*innovative*”
- G4 e G6 alcuni Costruttori stanno sperimentando un nuovo prodotto che utilizza tecnologie di misura “*innovative*” e di tipo compatto (che integra in un unico apparato il modulo elettronico di gestione della misura, compensazione T, registrazione dati, il modem, il *display* digitale e l’elettrovalvola tele-gestibile da remoto); per i G4 - G6 stanno acquisendo l’omologazione MID e stanno attrezzando le prime linee pilota. La produzione a livello industriale (anche per le classi calibro G10, G25 e superiori) potrebbe essere disponibile al mercato ragionevolmente tra circa 1 – 2 anni.
- Altri Costruttori dichiarano di disporre prototipi di contatori *smart* che utilizzano tecnologie di misura tradizionali e *complaint* 155/08.
- La produzione in quantitativi industriali di tali contatori *smart* potrà soddisfare la domanda nel medio termine (1- 2 anni).

Dal punto di vista tariffario, invece, la sintonizzazione del piano di installazione dei nuovi contatori con la possibilità di utilizzo di questi prodotti consentirebbe un’importante riduzione sia dei costi di investimento sia dei costi di gestione che, come si argomenterà



**Anigas
Assogas
Federestrattiva**



più avanti, rappresentano una delle principali criticità per le ricadute sul costo della misura per il cliente finale.

Entrando nel merito delle proposte contenute nel DCO si evidenziano di seguito una serie di aspetti di carattere generale, mentre nella seconda parte del documento verranno date risposte puntuali ai singoli quesiti posti in consultazione.

In primo luogo, dovendo fare riferimento ad un nuovo piano di installazione “industriale” cioè coerente alla realtà della situazione del mercato attuale, **non** possiamo condividere quanto riportato al punto 3.1 quando si parla di differenziare i ricavi ammessi in funzione del grado di assolvimento degli attuali obblighi di installazione previsti dalla 155/08.

Diversa posizione potrebbe essere esposta se la differenziazione di cui sopra fosse riferita ad un nuovo piano di installazione “industriale” cioè coerente alla realtà della situazione del mercato attuale.

Non è assolutamente condivisibile che il riconoscimento dei costi sostenuti dagli operatori sia subordinato al raggiungimento di sfidanti obiettivi numerici. Tale assunto, infatti, contrasta visibilmente con il principio contenuto nella legge istitutiva dell’Autorità nella parte in cui prevede la salvaguardia dell’equilibrio economico finanziario delle imprese regolate.

La natura innovativa del progetto dovrebbe far sì che il suo sviluppo fosse gestito, semmai, attraverso meccanismi incentivanti e, nei casi di acclarata negligenza, mediante istruttorie per eventuali profili sanzionatori. D’altra parte, la regolazione attuale prevede già penali a carico dei distributori che non rispettano gli obblighi e l’avvio di procedimenti finalizzati all’erogazione di sanzioni nei casi previsti all’articolo 49.2 della RTDG.

Per quanto riguarda invece le importanti novità legislative introdotte sulla misura posteriormente alla 155/08, si osserva che il comma 25 dell’ art. 30 della legge 99/09, ha stabilito un principio di gradualità nell’applicazione della prescrizione sui nuovi limiti temporali dei bolli metrici.

Tale disposizione disciplina infatti che, “*ai fini di una graduale applicazione del limite temporale sui bolli metrici*”, l’Autorità stabilisca le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi dei misuratori da sostituire non vengano posti a carico dei consumatori né direttamente né indirettamente (comma 25, primo periodo).

A questo proposito è doveroso sottolineare come la prescrizione di cui al primo periodo del comma appena citato riguardante la impossibilità di far ricadere i costi della sostituzione sui consumatori finali è applicabile solo ed esclusivamente al programma di sostituzione intrapreso ai fini della graduale applicazione delle nuove norme sulla validità temporale dei bolli metrici.



Anigas
Assogas
Federestrattiva



Un simile programma, infatti, non può essere considerato assolto tout-court con il piano già stabilito dalla deliberazione ARG/gas 155/08, in quanto profondamente differenti sono le motivazioni alla base dei due provvedimenti: da una parte il Regolatore aveva individuato, nella relazione alla delibera citata (cfr pag. 7-8), quali obiettivi da raggiungere tramite la sostituzione dei misuratori la (1) definizione bilanci commerciali attendibili, (2) sviluppo mercato regolamentato delle capacità e del gas, (3) promozione concorrenza, (4) fatturazione su prelievi effettivi, (5) riduzione costi operativi, (6) miglioramento qualità servizio; mentre dall'altra il legislatore individua come obiettivo del piano di cui al comma 25 la graduale applicazione delle nuove prescrizioni in campo metrologico.

Naturalmente, quanto appena detto è valido esclusivamente per i misuratori puntualmente identificati al comma 21, ovvero quelli con portata massima fino a 10 mc/h che corrispondono alla classe di calibro G4-G6. Per i beni diversi da quelli appena definiti, quindi, anche nel caso dell'adozione di un nuovo piano coerente con quanto prescritto al comma 25, nulla potrà essere eccepito circa l'eventuale addebito di costi ai consumatori.

D'altra parte, l'Autorità potrà tuttavia prevedere (comma 25, secondo periodo) la sostituzione dei misuratori volumetrici a pareti deformabili mediante contatori elettronici che adottino soluzioni tecnologicamente avanzate quali la tele lettura e la tele gestione e che assicurino la possibilità di vantaggi ai consumatori finali quali una maggior informazione al cliente circa l'andamento reale dei propri consumi, nonché benefici tariffari conseguenti ai minori costi per le imprese.

Si osserva che per la fattispecie di cui sopra (secondo periodo del comma 25), non sono stabilite specifiche prescrizioni affinché i costi di implementazione del nuovo sistema di contatori elettronici, ivi compresi i costi residui non ancora ammortizzati dei misuratori da sostituire, non siano posti a carico del sistema.

Stante quanto sopra, *“ai fini di una graduale applicazione del limite temporale sui bolli metrici”*, sarebbe auspicabile che nelle future deliberazioni adottate sia recepito correttamente il principio secondo cui: *“le misure effettuate con contatori in servizio prima dell'entrata in vigore della legge 99/09 continuano ad essere ritenute valide dal punto di vista metrologico e fiscale fintantoché tali strumenti non sono sostituiti con quelli previsti nel piano predisposto dall'Autorità ai sensi del citato comma 25.”*

Alcune argomentazioni di carattere tariffario presenti nel DCO potrebbero infatti prestarsi ad interpretazioni speculative in merito alla validità delle misure attualmente effettuate con i sistemi ancora riconosciuti legalmente validi.

Stante quanto sopra e che tra i compiti della stessa Autorità rientra proprio la definizione delle modalità e dei tempi per procedere con gradualità alla sostituzione dei misuratori volumetrici a pareti deformabili, richiamando quanto più sopra già osservato, si ritiene che:



**Anigas
Assogas
Federestrattiva**



1. quanto prospettato nel DCO circa la validità di 15 anni del bollo metrico e la conseguente modulazione della vita utile a fini tariffari sia da applicarsi esclusivamente ai gruppi di misura di classe fino a G6 installati successivamente all'entrata in vigore della legge 99/09;
2. per il parco contatori di calibro fino a G6, installati precedentemente all'entrata in vigore della legge 99/09, nonché ai gruppi di misura di calibro superiore a G6, la vita utile tariffaria **non** debba essere rimodulata, rimanendo coincidente a quella riconosciuta dall'attuale normativa tariffaria. Parimenti su tali vite utili deve essere valorizzata la copertura del costo residuo non ammortizzato previsto dall'art. 44.1 lettera d) della RTDG, che quindi, per tale insieme di cespiti, non deve essere rivisto;
3. come precedentemente detto, siccome la sostituzione dei misuratori attualmente installati con quelli rispondenti alle specifiche di cui alla 155/08 ricade all'interno degli obblighi di cui all'art. 10 della stessa e **non** all'interno del programma per la graduale applicazione della prescrizione sui bolli metrici, **non è possibile** far rientrare tale operazione nell'area di validità del comma 25, contenente la previsione di non far ricadere i costi a carico dei consumatori. Conseguentemente, è assolutamente necessario riconoscere gli ammortamenti residui dei misuratori sostituiti, anche qualora la loro vetustà sia maggiore di 15 anni, in quanto questo era uno dei principi fondanti la delibera che attualmente impone agli operatori i correnti obblighi di sostituzione.

Vale la pena segnalare che lo schema del DM attuativo del D.lg. 22/07, attualmente in discussione presso il MSE, in materia di criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici non prevede nell'uso di questi calibri (superiore a G6) una scadenza di validità metrologica; dal punto di vista operativo, pertanto, gli stessi potranno continuare ad essere utilizzati fino a quando le verifiche periodiche a cui saranno ciclicamente assoggettati daranno esito di funzionamento conforme ai parametri di funzionalità richiesti dalla norma vigente. Si ritiene pertanto che le nuove prescrizioni sui limiti temporali dei bolli metrici non debbano avere effetti retroattivi sulle imprese.

Si apprezza invece la differenziazione in termini di analisi di costo tra i GdM e le restanti parti dei sistemi di telegestione, anche se poi, come vedremo, non si concorda su parte dei contenuti. **Non** si ritiene, ad esempio, adeguato e congruo il valore del corrispettivo $\Delta CVER_{unit}$ prefigurato nel documento di consultazione intorno ai 30 - 40 €. Tale valore, infatti, risulta ampiamente inferiore rispetto ai costi effettivi ad oggi registrabili secondo quanto osservato allo spunto di consultazione Q7 e illustrato nel dettaglio nell'Allegato Tecnico.

RISPOSTE AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE



Anigas
Assogas
Federestrattiva



Costi di capitale e costi operativi relativi ai gruppi di misura

Q1: Si concorda con la valutazione generale degli impatti derivanti dall'introduzione degli obblighi previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08 sui costi di capitale e sui costi operativi relativi alle sole attività di installazione e manutenzione dei gruppi di misura (con l'esclusione dei maggiori costi connessi alle verifiche metrologiche)?

Motivare l'eventuale posizione discordante.

Le Associazioni condividono la posizione di cui al punto 4.1 e 4.3 ma ribadiscono che analogamente a quanto realizzato nel settore elettrico, anche nel settore gas, deve essere riconosciuto il costo residuo dei misuratori tradizionali sostituiti.

Si ricorda che tale ipotesi era stata presa in considerazione anche nell'analisi costi – benefici della Relazione Tecnica della 155/08; nell'appendice 2, al punto Costi di realizzazione del sistema di tele gestione e tele lettura, è riportato infatti: *“non è stato incluso nei costi l'ammortamento residuo dei gruppi di misura dismessi a seguito dell'implementazione della tele gestione/tele lettura nell'ipotesi che lo stesso continui ad essere riconosciuto all'impresa distributrice, in analogia con quanto avvenuto nel settore elettrico”*.

Ad ogni modo, relativamente alla problematica riconducibile all'applicazione delle disposizioni introdotte con la legge 99/09 circa il riconoscimento del costo residuo dei misuratori tradizionali sostituiti (punto 4.1), si ribadisce quanto espresso nella parte generale circa il campo di applicazione della norma che riguarda unicamente i contatori di calibro G4 - G6 e che **non** dovrebbe avere effetti retroattivi sulle imprese.

Al punto 4.2 si condivide quanto espresso sempre a condizione che i costi standard vengano definiti solo dopo un congruo periodo (della durata di alcuni anni) che permetta di definire gli effettivi costi sostenuti dalle imprese per attività che per la loro valenza innovativa sono prive di precedenti riferimenti economici.

Non si condivide, invece, la posizione esposta al punto 4.4, quando si afferma che: *“relativamente ai costi operativi propri delle attività di installazione e manutenzione dei gruppi di misura non si prospettano aumenti di costo rispetto alla situazione precedente l'introduzione degli obblighi previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08, anzi, la gran parte delle previsioni indicano, in prospettiva, una diminuzione di tali oneri. Non si ritiene infatti che la tipologia di misuratore installato possa incidere significativamente sul livello dei costi operativi sostenuti per le attività di installazione e manutenzione. Di*



Anigas
Assogas
Federestrattiva



conseguenza, analogamente a quanto indicato per i costi di capitale, l'Autorità non ritiene che lo sviluppo della telegestione richieda interventi sulla componente a copertura dei costi operativi di installazione e manutenzione dei gruppi di misura".

Infatti nella situazione attuale non si è ancora in grado di valutare tutti gli aspetti che possono portare a maggiori costi o a risparmi, in particolar modo per i contatori G4 – G6; per i quali, probabilmente, potrebbe essere necessario effettuare un'analisi di maggior dettaglio in una seconda fase, quando la tecnologia per tali calibri di gruppi GdM risulterà più matura.

A tal proposito in data 8 giugno 2011, le Associazioni hanno trasmesso al Presidente del Collegio dell'Autorità una nota di sintesi in cui si riportavano, tra l'altro, l'evidenza delle problematiche emergenti e un'analisi dei costi sulla base di dati empirici. Di seguito si riportano in sintesi alcuni dati e motivazioni che stanno alla base delle informazioni sintetiche riportate nella citata nota attinenti questioni di carattere tariffario.

In ordine alla manutenzione ordinaria, non si ritiene comparabile l'impegno e il costo per i contatori elettronici, rispetto a quelli tradizionali. E' di comune conoscenza che strumenti elettronici sono sensibili a scariche elettriche ed atmosferiche che producono danni irreparabili o che richiedono interventi per effettuare reset in locale, tale situazione avviene con frequenza decisamente superiore rispetto ai malfunzionamenti dei contatori tradizionali di tipo meccanico.

Altra problematica, che l'esperienza ci evidenzia è quella relativa ai guasti dovuti alle SIM che si manifestano con una certa frequenza.

Non si considera in questo punto l'aspetto batterie, che si affronta più avanti, ma che è di rilevanza fondamentale.

Più in generale la tele trasmissione del dato impone l'installazione di componenti trasmissive che spesso possono essere soggette a danneggiamenti o furti con la conseguenza di costi di esercizio non previsti, perdita di dati che potranno far scaturire sanzioni di mancata lettura, in quanto non ci sarà il tempo fisico per andare a leggere manualmente il misuratore essendo per coerenza all'utilizzo allocativo delle misure concentrate a fine mese. Salvo ritenere questi misuratori non accessibili e considerare la mancata lettura una causa di forza maggiore.

La tele lettura avviene per il tramite di un modulo comunicatore dove è alloggiata una SIM dati. Queste SIM, oltre ai guasti sopra citati non possono effettuare il *roaming* come avviene nella telefonia; questo comporta rilevanti problemi gestionali e costi perché il Distributore dovrà gestire SIM di *carrier* telefonici diversi e in caso di subentro in una concessione sarà costretto a subentrare al contratto di fornitura telefonica perché la sostituzione della SIM può essere un'operazione complessa (SIM inserite in fabbrica dal Costruttore) o comunque costosa in quanto si dovrà recare sul posto per la sostituzione (vedi anche argomentazioni al Q11).



Anigas
Assogas
Federestrattiva



Altra attività che incide però, sui costi operativi di un PTZ (previsto ad oggi per tutti gli over G6) è la gestione del c.d. fenomeno della deriva; come è noto la conversione dei volumi in Smc avviene collegando all'organo di misura (meccanico tradizionale) un'apparecchiatura elettronica e due sonde, una per la rilevazione della temperatura e una per la rilevazione della pressione.

La misura del gas transitato (scatti) viene sia totalizzata al contatore sia trasferita alla parte elettronica mediante un emettitore di impulsi. I due meccanismi tendono però a disallinearsi per cui può verificarsi che il numero di mc totalizzati al contatore non corrisponde al numero di mc totalizzati nella parte elettronica di conversione.

Compito del Distributore è di controllare questo fenomeno ed intervenire quando rilevato; questo comporta controlli ispettivi periodici da parte di personale tecnico (almeno annuali) e nel caso di guasto, la disigillatura del correttore e, conseguentemente, le attività necessarie per il ripristino della catena metrologica. Al momento i costi di quest'ultima attività sono variabili e dipendono dalle CCIAA, dall'Ufficiale Metrico Provinciale, e da come questi "interpreta" il vincolo sulla verifica successiva; detti costi dipendono inoltre dalla specificità del Distributore a seconda se il proprio personale ha la qualifica di riparatore metrico o meno¹.

Ulteriori dettagli circa il livello di stima di tali costi sarà trattato più avanti; inoltre non si considerano gli aspetti relativi alle verifiche periodiche, che verranno anch'essi considerati in seguito, ma che sono di rilevanza fondamentale

Per quanto riguarda gli investimenti previsti dalla 155/08, i corrispondenti interventi di tipo straordinario richiesti e il particolare momento di transizione che sta attraversando il settore della distribuzione gas in vista delle gare d'ambito, non si può non evidenziare infine, quale potenziale criticità in relazione a quanto previsto all'art. 14, comma 7, del D.Lgs. 164/00 (ove è stabilito che il gestore uscente dopo la scadenza della concessione resta "*obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla decorrenza del nuovo affidamento*"), la possibilità che alcuni Comuni con concessione già scaduta e con gestione di fatto da parte del concessionario uscente ritengano che quest'ultimo non possa procedere ad investimenti di tipo straordinario, che non rientrano nell' "ordinaria amministrazione" stabilita dalla legge e che dovranno invece essere effettuati dal nuovo affidatario del servizio.

Anche da questo punto di vista, una diversa modulazione delle tempistiche del piano di installazione dei contatori elettronici potrebbe attenuare notevolmente la problematica

¹ Una volta rilevato il fenomeno di deriva tra i dati, il Distributore chiede all'Ufficiale Metrico Provinciale l'autorizzazione per procedere alla rimozione dei sigilli che può essere fatta solo da un riparatore metrico. Questi interviene sul guasto (in alcuni casi si procede alla sostituzione del contatore) e poi provvede al ripristino dei sigilli. In tali circostanze l'ufficiale metrico Provinciale può decidere di far effettuare anche la verifica periodica biennale anticipandone la scadenza.

sopra evidenziata, spostando la fase centrale del piano ad un momento in cui i nuovi affidamenti per ambito sono già avvenuti.

Problematiche specifiche

Verifiche dei gruppi di misura

Q2: Il contesto sopra descritto si basa su alcune assunzioni (ad esempio che le verifiche biennali non interessino i gruppi di misura G4 e G6); ovviamente, se la normativa di prossima emanazione assumesse posizioni differenti, il contesto dovrà essere rivisto conseguentemente. Sulla base delle assunzioni fatte, si concorda con la descrizione delle criticità relative alle verifiche dei gruppi di misura? Descrivere eventuali ulteriori criticità.

Le verifiche metrologiche rappresentano indubbiamente una componente in aumento nei costi operativi.

La verifica metrologica è una attività complessa e dispendiosa e che necessita di coordinamento tra più soggetti, in relazione a quanto previsto secondo le attuali modalità operative per effetto della vigenti normative.

Lo schema di decreto ministeriale in discussione in sede di Tavolo di consultazione del MSE prevede per i PTZ verifiche ogni 4 anni, rispetto ai 2 anni della precedente normativa. Questo, se riduce il costo delle verifiche, probabilmente può non far coincidere il periodo di sostituzione delle batterie (ogni 2 anni) con il predetto intervento una volta su due, incrementando il costo di sostituzione delle batterie.

Fino ad ora, infatti, le verifiche erano previste come obbligatorie ogni due anni solo per le poche apparecchiature di conversione del gas in Smc (PTZ) installate. Le previsioni contenute nel citato schema di DM introducono, invece, l'effettuazione di verifiche periodiche obbligatorie anche sull'organo primario a seconda della tipologia di misura come segue:

- | | |
|------------------------------|---------|
| – a membrana calibro G4 - G6 | nessuna |
| – a membrana calibro over G6 | 15 anni |
| – a turbina e a rotoidi | 10 anni |
| – altre tipologie | 5 anni |



Anigas
Assogas
Federestrattiva



e per i dispositivi di correzione di volume:

- tipo 1 4 anni
- tipo 2 (REMI) 2 anni

Si evidenzia che per le tecnologie innovative (riconducibili a quelle descritte nella tabella di cui sopra come “altre tipologie”) sarà presumibilmente prevista una verifica ogni 5 anni. In tali ipotesi verrebbe meno la previsione espressa nel DCO al punto 4.10 dove si dice:

“In merito occorre precisare che l’Autorità, coerentemente con le valutazioni svolte in sede di effettuazione dell’analisi costi-benefici che ha supportato la 155/08, non ritiene che l’obbligo di verifica biennale dei convertitori possa estendersi anche ai gruppi di misura di classe G4 e G6. Pertanto, considerato che il numero di punti di prelievo interessato dovrebbe nel complesso essere limitato, l’impatto in termini variazione del costo unitario medio per punto di riconsegna servito dalle imprese distributrici dovrebbe essere contenuto.”

Volendo associare a tali scenari operativi i relativi costi appare evidente come risulti significativa in questa fase una riflessione in merito all’ipotesi di rivedere (quanto meno) le tempistiche a favore di un piano operativo maggiormente compatibile agli sviluppi del mercato delle apparecchiature nonché ai agli sviluppi normativi.

Ulteriori dettagli circa il livello di costo delle verifiche metrologiche sarà trattato più avanti.

Ammortamenti riconosciuti in caso di sostituzione dei misuratori

Q3: Si concorda con la descrizione delle criticità relative al riconoscimento del costo residuo da ammortizzare ai fini regolatori dei misuratori oggetto di sostituzione? Descrivere eventuali ulteriori criticità.

Le Associazioni **non** concordano sul punto 4.13 in quanto non esiste un mercato per la “vendita” di tali apparecchiature (contatori dismessi con ancora una parte di vita utile) esiste, anzi, un significativo costo per lo smaltimento degli stessi nel rispetto della normativa vigente.

Concordano invece su quanto riportato al punto 4.16 solo per i contatori di calibro G4 e G6 installati successivamente alla data di pubblicazione della legge 99/09.

Non si evidenzia infatti una “retroattività immediata” della normativa e il Legislatore ha esplicitamente stabilito, dando incarico a codesta Autorità, che l’applicazione della



**Anigas
Assogas
Federestrattiva**



prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici deve essere “graduale” per cui si riterrebbe che i contatori installati in esercizio, fino a quando non verranno sostituiti, devono continuare il proprio ciclo di ammortamento, secondo il numero di anni previsti come vita utile al momento dell’installazione (almeno 20 anni in relazione all’attuale regolazione tariffaria).

Pertanto con l’eventuale modifica della vita tariffaria da 20 anni a 15 anni, le quote di ammortamento per i contatori installati successivamente all’entrata in vigore della legge 99/09 devono essere ricalcolate in modo tale che al termine del periodo di 15 anni sia garantita per tutti i contatori la perfetta identità tra il costo storico rivalutato e il fondo ammortamento tariffariamente riconosciuto nel periodo di esercizio. Per i contatori installati precedentemente all’entrata in vigore della legge 99/09 si ritiene invece che debba essere garantita una copertura tariffaria di 20 anni (o 25), come previsto dalla regolamentazione tariffaria in vigore all’atto dell’entrata in vigore della legge 99/09.

Dal punto di vista metrologico, infatti, per i tali anni era valido il bollo metrico originario, che non aveva scadenza; in caso di interpretazione contraria, come argomentato nella parte delle osservazioni generali, si arriverebbe a sostenere la legittimazione di una misura con conseguente transazione economica, tramite misuratore senza bollo metrico, cosa legalmente non permessa. Con tale interpretazione cade il distinguo di cui al punto 4.17 e la proposta di cui al punto 4.18.

Richiamando la costante volontà di codesta Autorità di un omogeneo comportamento tra il sistema elettrico ed il sistema gas, in virtù del fatto che nel sistema elettrico è stato riconosciuto nella fase di sostituzione dei contatori tradizionali con quelli elettronici la quota non ammortizzata, senza alcuna condizione, si ritiene che la medesima regolazione debba essere applicata anche al servizio gas.

Le Associazioni rilevano, peraltro, che il DCO non tiene in alcuna considerazione il comma 22, dell’art. 30 della legge 99/09 nel quale è previsto che *“il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, può stabilire una maggiore validità temporale rispetto a quella di cui al comma 21,”* (quindici anni) *“comunque non superiore a venti anni per particolari tipologie di misuratori di gas che assicurano maggiori efficienza e garanzie per i consumatori”*. In relazione a ciò, ove il Ministero stabilisse per i contatori a pareti deformabili di nuova fabbricazione (quelli con membrana sintetica, in luogo di quelli con membrana non sintetica) una durata del bollo metrico di venti anni, non vi sarebbe più alcun disallineamento tra la durata del bollo metrico di questa tipologia di contatori e la durata adottata dall’Autorità al fine della quantificazione delle quote di ammortamento riconosciute in tariffa.

Analoga scelta di elevamento della durata del bollo metrico a 20 anni potrebbe essere effettuata dal Ministero anche per i contatori di tipo elettronico (inclusi quelli con tecnologia di misura innovativa).



**Anigas
Assogas
Federestrattiva**



Si ritiene, inoltre, che la proposta dell'Autorità di riconoscere l'ammortamento residuo solo per i misuratori sostituiti che non abbiano ancora esaurito il periodo di validità del bollo metrico sia basata su un'interpretazione di quanto previsto dal comma 25 dell'art. 30 della legge 99/09.

Da una parte, infatti, il comma 25 dell'art. 30 della legge 99/09 potrebbe essere inteso nel senso che (comma 25, primo periodo) *“ai fini di una graduale applicazione del limite temporale sui bolli metrici”* per i misuratori di gas con portata massima fino a 10 mc/h l'Autorità stabilisca *“le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi dei misuratori da sostituire non vengano posti a carico dei consumatori né direttamente né indirettamente”*.

Ciò dovrebbe essere poi confrontato con quanto espresso al secondo periodo del comma 25, dove si stabilisce separatamente che l'Autorità *“potrà prevedere la sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili mediante contatori elettronici che adottino soluzioni tecnologicamente avanzate quali la tele lettura e la tele gestione, che assicurino la possibilità di vantaggi ai consumatori finali quali una maggiore informazione al cliente circa l'andamento reale dei propri consumi nonché benefici tariffari conseguenti minori costi per le imprese”*.

Per tale seconda disposizione del comma 25, volta all'innovazione tecnologica, non sono quindi espressamente stabilite specifiche indicazioni a che i costi di implementazione del nuovo sistema di contatori, ivi compresi i costi residui non ancora ammortizzati dei misuratori da sostituire, non siano posti a carico del sistema.

Da un altro punto di vista, inoltre le norme possono essere interpretate considerando che l'applicazione delle prescrizioni di cui al comma 21 può avvenire solo per i misuratori installati a partire dall'anno di emanazione della legge, mentre non può avere impatti sul pregresso, pena situazioni paradossali (transazioni economiche in base a strumenti non legali).

Alla luce delle disposizioni appena descritte, la previsione per cui l'Autorità deve assicurare che i costi non gravino sul consumatore finale, potrebbe essere intesa come riferita solo alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili, limitatamente alle classi fino a G6, con altri misuratori di tipo tradizionale, come conseguenza della nuova prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici ed indipendentemente dall'installazione di contatori elettronici (di cui peraltro il già programmato obbligo disposto dall'Autorità al momento dell'emanazione della legge 99/09 non è stato forse adeguatamente tenuto presente dal Legislatore).

In tale logica le condizioni economiche di attuazione del piano di installazione dei contatori per la tele lettura e la tele gestione stabilite dall'Autorità con la 155/08 e la 159/08 in merito al riconoscimento dei costi relativi agli ammortamenti non ancora



**Anigas
Assogas
Federestrattiva**



completati dei misuratori sostituiti, potrebbero essere mantenute senza le variazioni prefigurate nel DCO, indipendentemente dalla loro età rispetto alla nuova durata del bollo metrico.

In ogni caso, anche ammettendo che l'applicazione del limite temporale del bollo metrico introdotto dalla legge debba essere necessariamente coniugata come graduale introduzione/installazione dei misuratori elettronici, si ritiene che la proposta dell'Autorità di riconoscere, nell'ambito del piano di installazione dei contatori per la tele lettura e la tele gestione, l'ammortamento residuo solo per i misuratori tradizionali sostituiti che non abbiano ancora esaurito il periodo di validità del bollo metrico, oltre a non considerare la possibilità che tale periodo sia elevato dal MSE a 20 anni per particolari tipologie di contatore, non rifletta adeguatamente il principio di "gradualità" nell'applicazione della prescrizione sui nuovi limiti temporali dei bolli metrici stabilita dalla legge.

A tale principio peraltro dovrebbe già conformarsi il recepimento a livello tariffario di nuove disposizioni di legge e/o di obblighi introdotti per le imprese, tenendo quindi anche conto dei riflessi economico-finanziari sui soggetti esercenti, al fine di garantire l'effettiva applicazione del criterio della salvaguardia dell'economicità degli esercenti medesimi, nello spirito della legge istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (legge 481/95), che prevede espressamente siano stabilite, nella determinazione delle tariffe, modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti dalle imprese nell'interesse generale.

Secondo quanto proposto nel DCO, in effetti, si ritiene che la gradualità nell'introduzione/installazione dei misuratori elettronici con la cadenza temporale attualmente prevista non sia sufficiente a garantire anche un'adeguata gradualità degli impatti economici sugli operatori derivanti dall'applicazione del limite temporale del bollo metrico, con effetti non omogenei per tutti gli operatori a seconda del mix di età dei misuratori installati.

Circa l'entità del valore residuo dei misuratori che, ancorché pienamente funzionanti, potrebbero di colpo diventare "rottame" e quindi circa l'entità degli impatti per le imprese, basti pensare che tale valore potrebbe ammontare a livello di sistema paese ad una cifra compresa tra 0,5 e 0,7 miliardi di €, se si ipotizza che i contatori siano attualmente in media a metà della loro vita utile.

Si propone pertanto un congruo differimento temporale degli obblighi previsti dalla 155/08 tale da consentire, per i misuratori da sostituire, il completamento del processo di ammortamento secondo le vite utili tariffarie definite dall'Autorità con la 159/08.

Per i misuratori che invece non abbiano ancora esaurito il periodo di validità del bollo metrico, per i quali l'Autorità nel DCO riconosce la possibilità di rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 44 della RTDG (riconoscimento del valore residuo dei misuratori oggetto di sostituzione), occorrerebbe peraltro che fosse confermata la possibilità di completare gli ammortamenti tariffari residui.

Le proposte dell'Autorità

Mantenimento dell'attuale impostazione per i costi di capitale di località

Q4: Si concorda con l'ipotesi di mantenere inalterata l'attuale regolazione dei costi di capitale di località relativi al servizio di misura?

Si condivide sempre a condizione che la situazione di regime sia introdotta dopo un periodo adeguatamente ampio al fine di consentire la corretta individuazione dei costi standard.

Si segnala comunque l'incremento delle percentuali di sostituzione dei contatori, rispetto a quanto ipotizzato nella Relazione Tecnica allegata alla 155/08 che oltre alla sostituzione di tutti i G4 e G6 prevedeva solo la sostituzione del 20% dei contatori di calibro maggiore/uguale a G10 (da tabelle A 2.6 e A 2.7). Tale valore è ampiamente superato già nella prima fase di attuazione della delibera.

Nelle voci di costo delle predette tabelle non ci pare sia stato considerato il pesante costo di progettazione e adeguamento dei siti, per rispettare la normativa Atex, e/o per garantire un'installazione in sicurezza di ogni parte, voci significative per contatori maggiore/uguale a G10.

Le Associazioni **non** condividono l'assunto di aver escluso i concentratori dal perimetro degli investimenti di località.

Infatti, il corto raggio di comunicazione tra misuratori e concentratori richiede che questi ultimi siano associati ad ogni comune e che il sistema formato da concentratori e misuratori debba essere considerato come parte integrante della rete di distribuzione cittadina. Tali costi devono rientrare, quindi, nel riconoscimento puntuale degli investimenti effettivamente realizzati dalle imprese sulle località.

Va tenuto conto che il numero di concentratori necessari è funzionale alle scelte sulla frequenza di trasmissione tra contatore e concentratore non ancora consolidate nella normazione tecnica del CIG.

Una frequenza di trasmissione rispetto ad un'altra può in ultima analisi essere anche frutto di scelte tecnologiche (esistono contatori che fungono anche da concentratore



altri che fungono da ripetitori) che dovrebbero essere neutrali rispetto al riconoscimento tariffario

Qualora il riconoscimento dei costi di investimento fosse inserito nelle immobilizzazioni centralizzate sarebbe a nostro parere di difficile implementazione (e gestione da parte degli operatori) un set di regole atte a garantire una adeguata copertura tariffaria, ci sarebbe poi il problema della valorizzazione economica nel trasferimento al distributore entrante in caso di gara.

Inoltre, la possibilità da parte di un Distributore di non installare concentratori affidando l'intera attività di trasmissione del dato ad un servizio esterno, rappresenterebbe una barriera all'entrata per tutti gli Operatori che avessero optato per una soluzione diversa (dotarsi di un proprio SAC) non essendoci nessun obbligo da parte del soggetto uscente di cedere porzioni di impianti (concentratori realizzati da terzi) di cui non ha titolo di proprietà.

Differenziazione del corrispettivo unitario $t(\text{ins})_t^{\text{opex}}$

Q5. Si concorda con l'ipotesi di introdurre la differenziazione dei corrispettivi unitari a copertura dei costi di installazione e manutenzione a partire dall'anno 2013?

Le Associazioni **non** condividono tale ipotesi perché, coerentemente con quanto argomentato nella parte delle osservazioni generali, vi sono costi, tra cui rientrano anche quelli delle verifiche metrologiche già dal 2011 (a rigore anche 2010), che non trovano ristoro nell'attuale quadro tariffario.

Q6. Si concorda con le modalità descritte per la fissazione dei corrispettivi unitari?

Le Associazioni concordano le ipotesi e le modalità di cui i Q5 e Q6, ma ribadiscono quanto espresso nelle "Osservazioni generali", senza graduare in funzione del grado di assolvimento degli attuali obblighi di installazione ai sensi della 155/08.

Si evidenzia tuttavia che quanto proposto dall'Autorità non tiene conto del fatto che:



**Anigas
Assogas
Federestrattiva**



- la prima verifica caratterizzata come “periodica” in base alla Circolare ministeriale 3620, è richiesta entro 60 gg. dall’installazione dell’apparato, tali costi quindi si manifestano già nel periodo 2010 - 2012;
- nel 2012 dovranno essere effettuate le verifiche biennali della quota dei misuratori installati nel 2010;
- andrebbero considerati altri costi per i quali si rimanda altresì al punto Q1 e a quanto trasmesso dalle Associazioni l’8 giugno scorso.

Valutazione dei costi complessivi unitari annui operativi per la gestione di GdM smart G4 – G6

Per quanto riguarda la rappresentazione dei costi operativi per la gestione dei contatori *smart* G4 - G6, oltre a quanto indicato in risposta allo spunto per la consultazione Q1, i Distributori hanno individuato le voci rappresentate nella Tabella A.

Essendo tali costi ad oggi di natura previsionale va tenuto conto che le voci riportate nella Tabella A rappresenta una prima stima degli stessi (costi operativi = costi di gestione e manutenzione apparati, rilevazione e gestione dati).

In sintesi le Associazioni hanno valutato in circa **€ 10,00 all’anno considerando l’attività di lettura evitata** il costo medio stimato per PdR.



TABELLA A – COSTI COMPLESSIVI UNITARI ANNUI OPERATIVI PER GDM *smart* G4 - G6

| Voce di costo | unitario | costo annuo |
|---|----------|-------------|
| Sostituzione batterie ogni 8 anni (1 volta) costo batteria 40 € costo unitario intervento 40 € | € 80,00 | € 5,33 |
| Lettura mensile del misuratore <u>12 letture annue</u> - costo sistema costo operatore server etc. 10 cent di € per lettura | € 0,10 | € 1,20 |
| Gestione guasti apparati del misuratore - display valvola, sonda, apparato trasmissivo etc. In tutti i casi sostituzione del misuratore. 1 guasto ogni 200 misuratori - costo unitario intervento 100 € | € 100,00 | € 0,50 |
| Gestione allarmi segnalazioni di mal funzionamento reset impianto sul posto 1 intervento ogni 200 misuratori - costo unitario intervento 50 € | € 50,00 | € 0,25 |
| Costo comunicazione 2 euro mese per concentratore. 1 concentratore ogni 50 contatori | € 25,00 | € 0,50 |
| Gestione guasti del concentratore, interventi di sostituzione riparazione 1 intervento ogni 200 concentratori che sono ogni 50 contatori - costo unitario intervento 150 € | € 150,00 | € 0,02 |
| Gestione allarmi e segnalazione interventi sul posto ripristino del servizio, alimentazione, sostituzione antenna etc. 1 intervento ogni 200 concentratori che sono ogni 50 contatori – costo unitario intervento 100 € | € 100,00 | € 0,01 |
| Maggiori costi di sostituzione per malfunzionamenti (rottura display, rottura valvola, collassamento batterie, ecc.) 1 evento ogni 30 - costo unitario intervento 110 € | € 110,00 | € 3,67 |
| atti vandalismo sui concentratori e contatori - costo unitario per GdM | | € 1,00 |
| TOTALE COSTO ANNUO | | € 12,48 |
| Risparmio medio per minore attività di lettura | | – € 2,00 |
| TOTALE ANNUO | | € 10,48 |

Q7. Alcune stime preliminari sembrerebbero individuare per $\Delta CVER_{unit}$ un valore intorno ai 30-40 euro. Si concorda con tale valore? In caso contrario, quali valori alternativi si ritiene siano più aderenti ai costi?



**Anigas
Assogas
Federestrattiva**



Dal punto di vista della chiarezza si ritiene che la definizione di $\Delta CVER_{unit}$, dovrebbe essere meglio articolata affinché non rappresenti un valore unitario per singola verifica ma, piuttosto, un importo annuo riconosciuto per PdR soggetto a verifica. Si ritiene opportuno sottolineare che se questa è l'impostazione che l'Autorità intende dare, **non** è assolutamente condivisibile a meno che non si riconoscano i costi effettivamente sostenuti.

Le Associazioni, inoltre, **non** concordano sui valori esposti nel DCO essendo questi significativamente differenti da quelli sostenuti dalle aziende e tra l'altro facilmente identificabili come voci e quantificabili come valore in quanto caratterizzati da costi passanti per il distributore e pertanto anche difficilmente comprimibili.

L'importo proposto è assolutamente inconciliabile anche in vista dell'eventuale modifica della tempistica di esecuzione della verifica da 2 anni a 4 contenuta nel prossimo schema di DM² sulle verifiche periodiche.

Come già riportato al punto Q2 si conferma che il solo costo per la verifica metrica biennale può stimarsi compreso nell'intervallo € 290,00 - € 550,00 ed è scomponibile nelle principali voci della Tabella C riportata nell'allegato tecnico a questo documento.

Riepilogo costi medi di gestione GdM over G 6 complaint 155/08

Le Associazioni ritengono che il costo medio stimato per **PdR over G6** (GdM con convertitore PTZ e comunicatore non integrati nel modulo misura) potrebbe essere ragionevolmente valutato in circa **€ 283,00 all'anno considerando l'attività di lettura evitata**.

Nella Tabella B vengono dettagliate le componenti di costo valorizzate in minimo e massimo.

² Importanti novità in merito ai soggetti e le modalità con cui effettuare le verifiche (con una probabile riduzione rispetto ai costi appresso esposti) sono contenute nel citato DM in corso di emanazione a cui si rimanda per un lettura puntuale. Questo rappresenta un ulteriore elemento di riflessione circa l'opportunità di rivedere le tempistiche di installazione.



TABELLA B – COSTI OPERATIVI ANNUI GESTIONE GDM over G6

| Voce di costo | minimo | massimo |
|---|-----------|-----------|
| Costo annuo delle verifica metrica periodica (biennale) vedi Tabella C dell'allegato tecnico | € 145,00 | € 275,00 |
| Costo annuo (acquisto e attività sul PdR) sostituzione e smaltimento 1 batteria alimentazione PTZ e 1 batteria alimentazione comunicatore. Si stima la sostituzione delle batterie ogni 4 - 2 anni (rif. min / max) Costo unitario acquisto batterie da € 40 a € 55 (media € 47,5) + costo operazioni di sostituzione in campo + costo smaltimento come rifiuto speciale | € 70,00 | € 90,00 |
| Canone per telefonia e costo annuo traffico telefonico GPSR , GSM | € 34,00 | € 34,00 |
| Costo annuo per danneggiamenti, furto SIM, guasti | € 6,00 | € 6,00 |
| Costo annuo piattaforma SW per gestione dati | € 6,00 | € 6,00 |
| TOTALE COSTO ANNUO | € 261,00 | € 411,00 |
| Risparmio medio per minore attività di lettura | – € 53,00 | – € 53,00 |
| TOTALE ANNUO | € 208,00 | € 358,00 |

Riconoscimento del costo residuo non ammortizzato

Q8. Si concorda con l'ipotesi di modifica dell'articolo 44, lettera d), della RTDG?

Nell'eventuale modifica dell'articolo 44 comma 1 punto d) della RTDG deve essere tenuto conto di quanto già espresso in precedenza nelle parte delle osservazioni generali a pag. 7, in particolare: per quanto riguarda la validità di 15 anni del bollo metrico da applicarsi ai GdM di classe fino a G6 installati successivamente all'entrata in vigore della legge 99/09, per quanto attiene la necessità che nessuna variazione sia applicata per i GDM di calibro fino a G6 istallati prima dell'entrata in vigore della stessa legge (nonché per i calibri di misura superiori) e ancora per quanto riguarda i diversi presupposti del piano per l'installazione dei GdM di cui alla 155/08 da distinguersi dalla programmazione finalizzata alla graduale applicazione della nuova prescrizione dei bolli metrici.



**Anigas
Assogas
Federestrattiva**



Q9. Si concorda con l'ipotesi di introdurre una regola standard per il riconoscimento del costo residuo da ammortizzare?

Non si concorda con quanto espresso al punto 4.28 per quanto già evidenziato alla risposta del punto Q3 in ordine all'interpretazione della 99/09

In merito a possibili comportamenti elusivi ipotizzati nel documento, si evidenzia che le imprese sono tenute a organizzare in modo efficiente ed economico le attività di installazione massiva dei gruppi di misura elettronici, come del resto riportato al punto 4.30 e ciò risulta assai poco compatibile con un approccio che prevede la sostituzione di singoli contatori per così dire "di fiore in fiore" in funzione dell'età, con localizzazione del tutto sparpagliata (che peraltro ne renderebbe molto problematico, quanto meno nella prima fase, l'avvio di funzionamento in tele gestione).

Se si esclude la modalità punto/punto, infatti, l'architettura di comunicazione dei contatore G4 – G6 (basata sul colloquio contatore/concentratore/SAC) al fine di ricercare la maggiore efficienza operativa, richiederebbe, indipendentemente dall'anno di entrata in servizio del singolo contatore, l'installazione contestuale di tutti i contatori sottesi al medesimo concentratore.

Ne deriva quindi che i paventati comportamenti opportunistici non hanno ragione d'essere, risulta pertanto di scarsa utilità la definizione *ex ante* del parco contatori e la relativa dichiarazione, costituente un aggravio burocratico aggiuntivo.

Premesso quanto sopra, nel caso l'Autorità ritenga comunque di acquisire la documentazione del parco contatori installato ad una certa data ai soli fini statistici e di studio, proponiamo di fornire tale documentazione senza dichiarazione allegata.

Per quanto riguarda invece la dichiarazione di vetustà di cui al punto 4.31 riteniamo che laddove l'Autorità intenda mantenerla al solo fine di supportare il riconoscimento di quanto attualmente già previsto all'art. 44, comma 44.1, lettera d) della 159/08 e non sia possibile la ricostruzione storica della documentazione comprovante l'anno di installazione potrebbe essere introdotto un approccio concettualmente analogo a quello delle tariffe determinate d'ufficio dall'Autorità, secondo cui, per le imprese distributrici che non sono in grado di documentare l'effettiva vetustà dei gruppi di misura, sia riconosciuto un costo residuo da ammortizzare in proporzione alla vetustà media dei costi capitalizzati per la misura.

Ovviamente per le imprese/località cui già è stata assegnata una tariffa d'ufficio, il costo residuo da ammortizzare riconosciuto potrebbe essere posto pari a quello medio nazionale.

Costi relativi agli elementi dei sistemi di tele gestione diversi dai gruppi di misura

Costi di capitale relativi ai sistemi di tele gestione diversi dai gruppi di misura

Q.10 Si concorda con la descrizione delle criticità della regolamentazione vigente in relazione alle modalità di riconoscimento dei costi di capitale relativi agli elementi dei sistemi di tele gestione diversi dai gruppi di misura? Motivare eventuali diverse posizioni.

Si concorda con le criticità evidenziate, in quanto l'attuale metodologia di riconoscimento dei costi centralizzati non risulta idonea a riconoscere i costi effettivi di località, indipendentemente dalle scelte gestionali.

Tuttavia, coerentemente a quanto già osservato al Q4, si ritiene che i costi di capitale relativi agli elementi dei sistemi di tele gestione diversi dai gruppi di misura, come apparati quali i concentratori e relativi accessori di funzionamento e trasmissione, debbano essere considerati come investimenti relativi alla località.

Costi operativi relativi alla raccolta e validazione dei dati

Q11. Si concorda con la descrizione delle criticità della regolamentazione vigente in relazione alle modalità di riconoscimento dei costi operativi relativi alla raccolta e alla validazione dei dati?

Motivare eventuali diverse posizioni.

Non si concorda sul fatto che con lo sviluppo della tele lettura il costo relativo alla raccolta delle misure si riduce con il tempo, ne tanto meno che il mantenimento delle attuali regole determini extra - profitti per le imprese, anzi è vero esattamente l'opposto.

L'analisi non è infatti supportata da dati oggettivi: i costi di manutenzione degli strumenti di tele gestione, considerando anche le possibili anomalie delle apparecchiature, sono senz'altro superiori ai costi attualmente sostenuti per la raccolta delle letture.

In merito a quanto contenuto al punto 5.8 si osserva che il livello di riconoscimento dei costi relativi alle operazioni di raccolta, validazione e registrazione delle misure, determinato sulla base dei costi delle imprese di vendita all'anno 2006, era soggetto già



**Anigas
Assogas
Federestrattiva**



da allora ad elementi di incertezza dal punto di vista della rispondenza ai reali costi poi sostenuti dai distributori per lo svolgimento del numero di letture richieste dalla 229/01.

Pertanto, per ciò che riguarda le valutazioni circa eventuali extra-profitti che potrebbero essere assorbiti gradualmente a partire dal 5° periodo di regolazione delle tariffe dell'attività di distribuzione e misura del gas naturale, ovvero a partire dal 2017, si ritiene che l'orizzonte temporale prefigurato sia troppo distante nel tempo, per poter delineare già oggi, con il piano di installazione dei nuovi contatori solo nella primissima fase applicativa, gli effetti in termine di costi operativi per la raccolta e la validazione dei dati.

D'altra parte i costi operativi per le attività di raccolta e validazione dei dati potranno dipendere, oltre che da aspetti tecnici conseguenti a quanto evidenziato in risposta ad altri spunti per la consultazione (ad esempio relativi al tasso di guasto delle nuove apparecchiature e alla conseguente incidenza di letture da raccogliere in maniera tradizionale), anche - ed in misura rilevante - dalle frequenze di raccolta delle misure che potranno essere stabilite in futuro rispetto a quelle attualmente previste nell'interesse di un più efficiente funzionamento del sistema

Ad ogni modo, in via preliminare, per quanto concerne l'analisi dei costi benefici propedeutica all'emanazione della 155/08 più volte richiamata nelle DCO, si ritiene utile esporre di seguito alcune delle argomentazioni più volte richiamate dai Distributori al fine di evidenziare la necessità che detta analisi fosse aggiornata e rivista alla luce delle conoscenze nel frattempo acquisite da tutti gli attori che a vario titolo hanno contribuito a quella iniziale.

Da un punto di vista generale si deve ricordare che nel breve periodo la sostituzione di una tecnologia oramai ben conosciuta con nuova tecnologia presentante marcati tratti innovativi potrebbe anche comportare un'iniziale riduzione dell'efficienza (definita come rapporto tra obiettivi raggiunti e risorse utilizzate per raggiungerli) del processo, in quanto, da una parte è necessario sostenere nuovi investimenti e costi operativi, ovvero aumentare le risorse impiegate, mentre dall'altra l'efficacia scende a causa della minore conoscenza della tecnologia da parte degli operatori.

È, inoltre, possibile affermare che, a seguito del loro diverso grado di maturità delle tecnologie in analisi, attualmente il costo medio per singola operazione di raccolta e validazione è molto diverso e dipende da quale di queste viene utilizzata.

Passando ora ad un punto di vista più specifico e calato nella realtà operativa, si deve considerare che, nella stima dei costi esposta nella Q6, come anche già accennato in precedenza, è stata ipotizzata una lettura mensile per tutti i pdr, d'altro canto ipotizzare una frequenza di raccolta giornaliera significherebbe avere un costo di trasmissione dei dati ingiustificabile, rispetto al costo di raccolta manuale 1 o 2 volta l'anno per i G4 – G6.



Anigas
Assogas
Federestrattiva



Per i costi riconducibili all'attività di raccolta, si osserva che quelli relativi ai provider per la trasmissione dei dati, sono caratterizzati da ampia variabilità e possono cambiare di anno in anno. Va infatti rilevato che a fronte di una tariffa del gas regolamentata, il servizio di telecomunicazione ha invece una tariffa di mercato; più volte si è evidenziata tale distonia chiedendo all'Autorità di sentire a livello Ministeriale se l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni era disponibile a discutere sulla possibilità di definire una tariffa regolamentata per il servizio telecomunicazioni per il servizio di pubblica utilità del gas (ma ciò potrebbe valere anche per acqua, elettricità ecc.) ma nessun seguito è stato rilevato in merito.

Tale distonia, come detto, è stata più volte evidenziata all'Autorità, essendo emersa in molte occasioni la necessità di un maggior coordinamento tra i vari Enti coinvolti nel progetto.

Riprendendo le argomentazioni già esposte in parte al Q1 in merito all'utilizzo delle SIM, va detto che quelle di tipo tradizionali non eseguono *roaming*; questo comporta maggiori legami a due tipologie di problematiche:

- la trasmissione dei dati avviene solo se nella zona c'è il campo del *provider* proprietario della SIM;
- la necessità di sostituzione nel caso di *switch* del provider passando da un Distributore ad un altro.

Si rileva, al riguardo, che stanno per essere messe sul mercato SIM abilitate a *roaming* con tutti i *provider* italiani. Questo dovrebbe risolvere i problemi permettendo la trasmissione dei dati con qualsiasi provider, ma a costi maggiori

Si segnala che i *provider* operano nel libero mercato e i pertanto i loro listini prezzi possono variare di anno in anno.

In generale si osserva che lo scenario considerato nel 2007 dall'analisi costi benefici della tele gestione, di cui la Relazione Tecnica della 155/08, è mutato (come anche dimostrano le recenti argomentazioni sottese alle scelte poste in consultazione dal Regolatore francese).

Tra i benefici previsti nella citata Relazione Tecnica non trovano oggi riscontro, ad esempio, quali quelli derivati dalla possibilità che i "GdM siano in grado di effettuare in modo automatico la verifica della messa in sicurezza dell'impianto interno previa abilitazione da remoto della elettrovalvola all'apertura", infatti la linea guida del Comitato Italiano Gas n° 12 recentemente pubblicata prevede la verifica della tenuta dell'impianto interno nelle attivazioni e nelle riattivazioni; difficilmente sarà possibile attivare o riattivare la fornitura a distanza, tramite l'apertura dell'elettrovalvola.

Rimane da verificare se e quali sospensioni della fornitura possono essere effettuate a distanza per quanto riguarda i profili di responsabilità del Distributore ai fini della pubblica incolumità e nell'esercizio di attività pericolose (art. 2050 del CC)



Anigas
Assogas
Federestrattiva



Pertanto a titolo di esempio, non sarà possibile allo stato della tecnologia attuale inserire tra i benefici i risparmi di costo (presenti nel comparto della tele gestione nel settore elettrico) dovuti alla possibilità di attivare o riattivare il cliente da remoto mediante comandi dell'elettrovalvola per motivi di sicurezza e normativi.

Per quanto riguarda i costi di sostituzione delle batterie nella Relazione Tecnica è stata prevista una *“.....sostituzione periodica delle batterie di alimentazione dei gruppi di misura: una volta nel ciclo di vita del gruppo di misura per la prima fascia di consumi; e ogni due anni per la seconda e terza fascia di consumi”*. Gli Esperti di settore e i Costruttori dichiarano più probabile la necessità di sostituire la batteria almeno due volte nel corso della vita utile del GdM (15 anni).

Il consumo delle batterie è correlato alla frequenza di utilizzo del *display* da parte del cliente finale, dalla frequenza di interrogazione del misuratore e dalle condizioni climatiche locali (non a caso il sistema di tele lettura proposto in Francia non prevede il *display* a bordo del contatore e consente al cliente finale la possibilità di fruire dei dati – convertiti in energia secondo il PCS del gas erogato - collegandosi ad un apposito sito internet).

Per quanto riguarda gli investimenti si osserva che oggi con le maggiori conoscenze in materia non appare più realistica l'ipotesi prospettata nella Relazione Tecnica *“nel caso di telelettura nella fascia F2 (caso 3), si è ipotizzato che il 90% dei gruppi di misura sia gestibile tramite il concentratore dati e il restante 10% tramite una comunicazione punto-punto con il sistema centrale”*, peraltro i Costruttori sono tuttora indecisi su quale tipologia di comunicazione adottare per la trasmissione dei dati dei GdM G10 - G16.

Le stesse considerazioni valgono per l'utilizzo di soluzioni tecniche c.d. *“retro-fit”* non sono praticabili in quanto non sono ancora rispondenti alle obbligazioni della normativa MID.

Problematiche specifiche relative all'alimentazione di misuratori e concentratori

Q12. Si concorda con la descrizione delle questioni connesse alle modalità di alimentazione di gruppi di misura e dei concentratori?

Le Associazioni **non** concordano con quanto proposto in tema di alimentazione elettrica degli apparati descritte nel DCO.



**Anigas
Assogas
Federestrattiva**



Alimentazione degli apparati con batterie

Innanzitutto, non risulta che l'attività di sostituzione batteria possa essere considerata un investimento e la percorribilità del principio risulta fondamentale per la determinazione del riconoscimento di tali costi; se ciò fosse possibile andrebbe oggettivato e circostanziato presso i revisori contabili.

Il valore definito dall'Autorità per le batterie indicato nel DCO è totalmente fuori mercato: rispetto ai valori di 2 – 4 €, si ha informazione di costi di listino intorno ai 40 – 55 € (sono a disposizione le offerte richieste e ricevute dai fornitori di apparati); si segnala poi che è da considerare anche il costo di smaltimento delle batterie esauste.

Ai costi di acquisto e smaltimento sono da sommarsi i costi delle attività in campo (sul singolo PdR) del Distributore per la sostituzione delle batterie.

La frequenza di sostituzione delle batterie per i G4 e G6, come già sopra detto, non pare coerente con le previsioni ed è comunque dipendente dal loro effettivo consumo proporzionale all'utilizzo temporale delle funzionalità previste.

Nel caso dei GdM over G6 si segnala che le batterie installate sono 2 una per l'alimentazione del correttore e una per l'alimentazione del comunicatore pertanto il costo di acquisto totale varia da 80 a 110 € a pacco più i costi delle prestazioni per le attività di sostituzione.

Alimentazione apparati tramite allacciamento alla rete elettrica

Per quanto concerne l'alimentazione mediante rete elettrica descritta ai punti 5.17 e 5.18 si segnala che, in questo caso, il distributore dovrà sostenere costi sia di investimento, relativi alla realizzazione del collegamento elettrico agli apparati di misura e ai concentratori, sia di gestione riferiti al contratto di fornitura di energia elettrica, rilevamento dei consumi e pagamento delle bollette.

Le proposte dell'Autorità

Copertura dei costi di capitale centralizzati relativi a sistemi di tele gestione



Anigas
Assogas
Federestrattiva



Q13. Si concorda con l'ipotesi prevista dall'Autorità di introdurre una specifica componente tariffaria $t(cen, mis)_t^{capex}$ a copertura dei costi di capitale relativi ai sistemi di tele gestione (esclusi i misuratori)?

Si considera favorevolmente l'introduzione di una specifica componente tariffaria anche se si precisa che tale componente dovrebbe andare a copertura dei costi sostenuti da parte delle imprese esclusivamente per gli investimenti centralizzati quali, ad esempio, SAC e software (siano essi acquisiti mediante soluzione *make* o soluzione *buy*), e non dei concentratori che dovrebbero invece incidere sui costi di località (vedi Q10).

Q14. Si concorda con la modalità proposta per la determinazione del livello iniziale di tale componente tariffaria e del suo successivo aggiornamento annuale?

Si concorda con l'introduzione a partire dall'aggiornamento tariffario per l'anno 2012 di una specifica componente tariffaria $t(cen, mis)_t^{capex}$ a copertura dei costi di capitale dei sistemi di tele gestione, con il livello iniziale che prevede il costo d'investimento avvenuto nel 2010 e, quindi, dovrebbe tener conto dei costi sostenuti anche nel 2011, sia per le soluzioni *make or buy* soluzione quest'ultima che lascia anche la possibilità di demandarne lo svolgimento ad un soggetto terzo.

Il riconoscimento inoltre non è lineare ma deve contemplare una logica di progressività che consenta a tutte le aziende di privilegiare le soluzioni informatiche (software, protocolli e infrastrutture) che offrano le migliori garanzie al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla delibera anche in considerazione del fatto che i fornitori di soluzioni, siano esse in modalità *make* o in modalità *buy*, adottano spesso criteri di progressività che, pur consentendo alle aziende di minore dimensione di accedere a soluzioni efficienti con costi sostenibili, consentono maggiori economie di scala con l'aumentare del numero di PdR oggetto del servizio.

Pertanto in relazione a quanto esposto al punto 5.26 è necessario precisare che il costo di una struttura centralizzata di tele lettura/tele gestione (meglio nota come SAC) non può avere un valore direttamente proporzionale al numero di PdR collegati. Infatti, per strutturare tale SAC, vi sono una buona percentuale di investimenti di base pressoché indipendenti dal numero di PdR.

Per quanto riguarda la modalità del successivo aggiornamento annuale è forse più opportuna l'ipotesi di procedere su criteri analoghi a quelli utilizzati per il livello iniziale,

ritenendo difficoltosa l'individuazione di corretti costi standard almeno fino al completo assolvimento degli obblighi di sostituzione dell'intero parco contatori.

Q15. Si concorda con la proposta di differenziazione del ricavo ammesso a copertura dei costi di capitale centralizzati in funzione dell'assolvimento degli obblighi di installazione previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08?

Come già riportato nelle "Osservazioni generali", **non** è assolutamente condivisibile che il riconoscimento dei costi sostenuti da un Operatore sia subordinato al raggiungimento di sfidanti obiettivi numerici.

Tale assunto, infatti, contrasta visibilmente con il principio contenuto nella legge istitutiva della stessa Autorità quando prevede la salvaguardia dell'equilibrio economico finanziario delle imprese regolate.

La natura innovativa del progetto dovrebbe far sì che il suo sviluppo fosse gestito, semmai, attraverso meccanismi incentivanti e, nei casi di acclarata negligenza, mediante istruttorie per eventuali profili sanzionatori.

Premesso quanto sopra a livello di principio, si condivide la preoccupazione espressa dall'Autorità, ma si ritiene che il meccanismo proposto sia dannoso, in quanto potenzialmente portatore di indebite penalizzazioni.

Si ritiene piuttosto che alla componente tariffaria debbano poter accedere tutti i distributori che possono dimostrare di aver acquistato il SAC o di aver sottoscritto un contratto di service. L'accesso a tale componente tariffaria non dovrebbe quindi essere legata al rispetto del piano di adeguamento dei contatori: un'impresa, infatti, potrebbe aver sostenuto l'ingente investimento per il SAC e non vedersene riconosciuti i costi solo per essere (magari di poco) in ritardo nell'adeguamento dei PdR. Sono inoltre già previste dalla stessa RTDG penali per il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.

Componente a copertura dei costi operativi di raccolta e validazione dei dati

Q16. Si concorda con l'ipotesi di aggiornamento della componente $t(rac)$ t^{opex} secondo le modalità sopra descritte? Motivare eventuali soluzioni alternative.



**Anigas
Assogas
Federestrattiva**



Le Associazioni condividono il principio, anche ritengono assai poco attendibile, ad oggi, valutare l'entità di un'eventuale temporanea sovra-remunerazione, in quanto risulta difficile allo stato attuale intravedere e quantificare le possibili efficienze nell'attività di raccolta registrazione e validazione delle misure, come già rilevato ai punti precedenti.

In considerazione però dell'inadeguatezza dell'attuale livello di $t(rac) t^{opex}$ si ritiene opportuna la fissazione di livelli, a partire dal 2012, dimensionati in modo da garantire la copertura dei costi effettivi sorgenti (vedi osservazioni al quesito Q11). Poiché il riconoscimento tariffario dei maggiori oneri andrebbe riferito all'effettiva quantità di misuratori elettronici installati ed operativi in capo a ciascun esercente, un proposta potrebbe essere quella che:

- in prima istanza, la quota della tariffa di riferimento $t(rac) t^{opex}$ nazionale venga dimensionata a partire dai valori attuali incrementati di una adeguata stima a livello aggregato di settore degli extra costi sorgenti, effettuata anche per mezzo di richieste informative da parte Autorità o attraverso l'utilizzo di gruppo di lavoro interassociativo;
- in seconda istanza venga istituita una opportuna perequazione tariffaria dei costi atta ad assegnare a ciascun operatore una copertura tariffaria quanto più aderente possibile ai costi effettivamente sostenuti dall'esercente. Tali costi potrebbero per esempio essere stimati in funzione dell'effettivo numero di gruppi di misura elettronici effettivamente installati e attivi.

Costi connessi con l'alimentazione dei gruppi di misura e dei concentratori

Q17. Si concorda con la ipotesi descritte per il trattamento dei costi connessi all'alimentazione di gruppi di misura e di eventuali concentratori?

Le Associazioni **non** concordano, in quanto il costo relativo alla connessione dei concentratori per le ragioni già esposte, si ritiene debba essere ricompreso nell'ambito dei costi di capitale di località relativi al servizio di misura.

Pur condividendo che in linea generale è ragionevole ritenere che l'alimentazione dei gruppi di misura venga assicurata tramite batterie, non si comprendono le motivazioni per le quali in casi particolari in cui l'alimentazione elettrica sia la soluzione tecnica più indicata anche in funzione della frequenza di interrogazione non debba essere



**Anigas
Assogas
Federestrattiva**



ricosciuto tra i costi di capitale di località relativi al servizio di misura, il costo relativo alla connessione elettrica degli eventuali GdM interessati.



**Anigas
Assogas
Federestrattiva**



ALLEGATO TECNICO

Modalità di esecuzione della verifica periodica

Contesto

Il presente documento, a completamento di quanto indicato nelle osservazioni al DCO vuole illustrare le metodologie, le problematiche e i costi della verifica periodica dei correttori di volume (PTZ) alla luce dell'implementazione della 155/08.

Il documento è formulato sulla base delle attuali normative che saranno oggetto a breve di estese modifiche con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sui controlli metrologici e si riferisce solo alle verifiche periodiche e non alla verifica prima dello strumento.

Modalità

Nell'ambito della metrologia legale, l'Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza del Prodotto della Camera di Commercio (CCIAA) provvede alla verifica periodica degli strumenti metrici.

La verifica periodica consiste nell'accertare il mantenimento dell'affidabilità metrologica nel tempo degli strumenti metrici per misurare e l'integrità dei sigilli posti a protezione delle parti metrologicamente rilevanti.

In particolare, i correttori di volume devono essere presentati alla verifica periodica entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione e, successivamente, ogni 2 anni.

L'Utente Metrico (il Distributore) interessato alla verifica periodica degli strumenti deve rivolgersi all'Ufficio Metrologia della CCIAA della Provincia in cui è installato il correttore.

Verifica Periodica: flusso delle attività

A seconda della tipologia degli strumenti utilizzati si dovranno adottare le procedure di richiesta e di pagamento di seguito indicate:

1. L'Utente Metrico dovrà presentare le richieste di verifica periodica secondo le procedure comunicate dalla CCIAA utilizzando gli appositi moduli. Il modulo, potrà essere, all'occasione, richiesto allo sportello oppure scaricato dal sito internet della CCIAA.



**Anigas
Assogas
Federestrattiva**



Ogni anno, le richieste, in ragione della scadenza delle verifiche periodiche dei correttori cui sono riferite dovranno essere pianificate secondo le tempistiche previste da ogni CCIA.

A titolo di esempio per la Provincia di Brescia, le richieste vengono effettuate ogni 4 mesi:

- il primo gruppo comprenderà le scadenze delle verifiche periodiche che ricadono nel periodo da gennaio ad aprile, le richieste saranno trasmesse, in un'unica soluzione, entro il 20 dicembre dell'anno precedente;
 - il secondo gruppo le scadenze comprese tra maggio ed agosto, le richieste saranno trasmesse entro il 20 aprile;
 - il terzo gruppo le scadenze comprese tra settembre e dicembre, le richieste saranno trasmesse entro il 20 agosto;
2. Il versamento sarà effettuato dall'Utente Metrico per un importo pari a quello fissato nel listino di ciascuna CCIAA. Ogni CCIAA può concordare con l'Utente Metrico modalità diverse di effettuazione del pagamento:
- versamento contestuale alla presentazione della richiesta di verifica (ad esempio CCIAA Chieti e Salerno): dovrà essere effettuato tramite bollettino postale o bonifico bancario e trasmesso alla CCIAA nella stessa data di presentazione della richiesta di verifica; è preferibile anticipare la richiesta, ad esempio via fax, corredata dell'attestazione del versamento o dalla ricevuta di avvenuto bonifico. La fattura relativa al servizio richiesto sarà emessa entro i termini stabiliti dalla vigente normativa fiscale.
 - versamento effettuato solo quando saranno fissate le verifiche (ad esempio CCIAA di Brescia e Bergamo).
 - versamento effettuato solo dopo aver ricevuto la fattura a verifica eseguita.
3. Per pianificare l'effettuazione delle verifiche periodiche, sarà necessario prenotare la visita con adeguato anticipo, al fine di permettere all'Ufficiale Metrico di organizzarsi.

Modalità esecuzione verifica periodica

La verifica periodica avviene presso l'impianto del cliente finale in presenza di:

- rappresentante dell'Utente Metrico;
- Ufficiale Metrico della CCIAA di competenza;
- Riparatore Metrico abilitato (che può essere dipendente dell'impresa di Distribuzione o di impresa esterna).



**Anigas
Assogas
Federestrattiva**



Controlli preventivi:

1. Controllo visivo di non manomissione dei sigilli metrici e di allineamento del correttore con il contatore volumetrico. Più precisamente è necessario controllare:
 - pressione assoluta con riferimento alla Pressione relativa letta sul Manometro posto a valle dei riduttori;
 - coefficiente totale per la misura volumetrica (Ktvo) riportata sul Correttore di Volume;
 - presenza di eventuali allarmi sul display del Correttore di volume;
 - dati di analisi indicati sul display del Correttore (CO₂, N₂, massa volumica); questi valori devono corrispondere con quelli forniti dal Trasportatore del gas a cui viene demandato il compito di fornirli periodicamente in base alla natura del gas misurato. Alcuni Ufficiali Metrici richiedono il verbale Snam dell'ultima settimana, altri la media degli ultimo anno.
2. Controllo del valore del peso impulso che deve corrispondere con quello indicato sulla targa del contatore.

Si precisa che normalmente il Riparatore Metrico o l'Utente Metrico in occasione della verifica provvedono anche alla sostituzione delle batterie, se pianificata, in modo da garantire anche che la prova non si interrompi per problemi di energia.

Esecuzione verifica standard:

1. escludere la pressione proveniente dalla tubazione del gas che va verso la sonda di pressione;
2. rilevare la Pressione barometrica sia dallo strumento campione, che dal correttore;
3. togliere dalla tasca di temperatura la sonda e inserire la stessa in un bagno di acqua insieme alla sonda del termometro campione per rilevare le rispettive temperature;
4. generare, mediante un banco termomanometrico certificato SIT, all'interno della sonda di pressione del correttore un valore di pressione pari al +/- 10% del valore della pressione di esercizio (visualizzato sul manometro a valle dei riduttori);
5. rilevare: il valore della pressione generato dal banco termo manometrico e il valore della temperatura indicata dal termometro campione;
6. rilevare dal display del correttore i seguenti valori:
 - pressione;
 - temperatura;
 - coefficiente totale per la misura volumetrica (Ktvo)



**Anigas
Assogas
Federestrattiva**



7. eseguire il confronto dei valori tenendo presente le seguenti tolleranze:

- +/- 0.6 % sulla temperatura
- +/- 0.5 % sulla pressione

Se tali valori non rispettano le tolleranze occorre calibrare le sonde (consultando i manuali del correttore) e rilevare i nuovi dati di pressione, temperatura e Ktvo:

8. inserire nell'apposito *software* per il calcolo del coefficiente di correzione i dati teorici calcolati dallo strumento campione e i dati calcolati dal correttore, in questo modo si ottiene il Ktvo teorico. Il Ktvo elaborato dal convertitore non deve essere superiore al +/- 1.2% rispetto al Ktvo teorico.

Controllo finale:

1. controllare che la lettura in metri cubi riportata sul contatore sia uguale a quella visualizzata sul display del correttore e assicurarsi che la programmazione sia stata chiusa con apposito interruttore;
2. rimettere regolarmente in esercizio l'impianto ed apporre i sigilli su tutto ciò che può influire sul normale funzionamento del convertitore (rubinetto e sonda di pressione, sonda di temperatura, parte metrologica all'interno del correttore);
3. sigillare con sigilli aziendali eventuali sportelli che possono permettere l'accesso ai collegamenti del correttore.

Esito verifiche periodiche

L'**esito positivo** della verifica periodica è attestato mediante l'applicazione di una targhetta autoadesiva, distruttibile con la rimozione, indicante la data di scadenza (mm/aaaa) della stessa e mediante il rilascio di un modulo timbrato e firmato dalla CCIAA.

In caso di **esito negativo**, l'Ufficiale Metrico incaricato emette un ordine di aggiustamento con il quale invita l'Utente Metrico a riparare lo strumento difettoso e a ripresentarlo alla verifica periodica entro il termine stabilito. L'Utente Metrico non può utilizzare lo strumento fino a quando esso non sia stato aggiustato da un Riparatore autorizzato e sia presentata denuncia alla CCIAA per una successiva verifica

Obblighi degli utenti metrici

Gli Utenti Metrici soggetti all'obbligo della verifica periodica devono:



- a) garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad esso connesso;
- b) mantenere l'integrità della etichetta di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo di garanzia anche di tipo elettronico o elemento di protezione, tranne nel caso in cui provveda alla modifica o riparazione dei propri strumenti, che comporti la rimozione di etichette e di ogni altro sigillo di garanzia anche di tipo elettronico;
- c) non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai punti a), b) e c) è equiparato ad inadempienza all'obbligo della verifica periodica.

Aspetti quantitativi

L'attività di verifica ha una durata media di circa 1 - 1,3 ore esclusi i tempi di trasferimento. Durante la prova l'Utente Metrico non può assentarsi.

Per effettuare la prova è necessario un banco termomanometrico certificato SIT, che ha un costo di circa 40.000/50.000 €.

La certificazione annuale del banco costa circa 1.500 €.



Valutazione dei costi delle verificazioni periodiche

Nella Tabella C vengono quantificati i costi di una verifica periodica dei GdM di classe calibro superiore a G6 secondo la normativa metrologica vigente.

TABELLA C – COSTO UNITARIO VERIFICHE METRICHE PER GDM over G6

| Voce di costo | min | max |
|---|-----------------|-----------------|
| <p>Versamento alla CCIAA per verifica metrica: è il costo dell'intervento dell'Ufficiale Metrico che comprende:</p> <ul style="list-style-type: none">• costo accertamento• costo trasferimento personale• eventuale costo per il trasporto dei mezzi di prova <p>Dato che le singole CCIAA stanno recependo le Linee Guida di Unioncamere (vedi link) e pubblicando i listini per le verifiche (vedi schema di calcolo sotto riportato), nella valutazione è stato considerato un costo medio unitario di 80 € per verifica (rispetto a valori massimi, riscontrati in passato e talora ancora riscontrabili, ben superiori)</p> | € 80,00 | € 80,00 |
| <p>Attività di verifica: è il costo dell'Operatore (Riparatore) Metrico: dipende dall'organizzazione dell'impresa di Distribuzione che può operare con proprio personale specializzato in possesso di qualifica o con imprese esterne. Il costo può variare da un minimo di 120 € ad massimo di 300 € tenendo conto che impatta notevolmente anche il costo di trasferimento del personale dalla sede al luogo di prova.</p> | € 120,00 | € 300,00 |
| <p>Attività di assistenza: è il costo del personale metrico presente alla prova come rappresentante del Distributore. Il costo può variare da un minimo di 80 € ad massimo di 160 € tenendo conto che impatta notevolmente anche il costo di trasferimento del personale dalla sede al luogo di prova.</p> | € 80,00 | € 160,00 |
| <p>Attività amministrative: costo delle attività amministrative del Distributore quali ad esempio spedizione il bollettino postale, organizzazione delle attività operative, gestione contrattuale i sistemi informativi per schedulare le attività in campo, ecc</p> | € 10,00 | € 10,00 |
| TOTALE COSTO | € 290,00 | € 550,00 |



**Anigas
Assogas
Federestrattiva**



Scomposizione costo verifica metrica secondo listino UNIONCAMERE

Stante le linee guida pubblicate da Unioncamere nell'ipotesi in cui tutte le CCIAA vi si adeguino in prospettiva, il costo di un intervento dell'Ufficiale Metrico camerale potrebbe essere, a tendere, così valutabile:

| | | | | | |
|---|----|-----------|---|------------|---------|
| costo accertamento | a) | Cg | x | ti | |
| | | 0,5 €/min | x | 90 min | € 45,00 |
| costo del trasferimento personale | b) | Cg | x | tmt | |
| | | 0,5 | | 35 min | € 17,50 |
| | | C (aci) | x | Pms | |
| | | 0,4 €/Km | | 24 Km | € 9,60 |
| eventuale costo per il trasporto dei mezzi di prova | c) | Pms | x | 1/2 C(aci) | |
| | | 24 | x | 0,2 | € 4,80 |
| | | | | totale | € 76,90 |

Fermo restando la variabilità riscontrabile dall'applicazione delle citate linee guida da parte delle varie CCIAA.

Per maggiori dettagli sulle Linee Guida Unioncamere:

<http://www.metrologialeale.unioncamere.it/upload/file/Linee%20Guida%20Tariffe%20metriche%202010.pdf>